

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 702-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1965

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale
per lo Sviluppo (International Development Association - IDA)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente un contributo addizionale per l'I.D.A. (International Development Association) ci induce ad approfondire il tema di fondo, che è quello degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo.

La legge 12 agosto 1962, n. 1478, ha reso esecutivo lo statuto dell'I.D.A. Tale Associazione, come è noto, è una filiazione della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (B.I.R.S.) con sede a Washington, il cui obiettivo è quello di sviluppare economicamente, con aumento del tenore di vita e quindi della produttività, i Paesi sottosviluppati. Il mezzo è quello di poter finanziare questi Paesi in via di sviluppo a condizione di favore e più precisamente a condizione che i finanziamenti da parte dei Paesi mutuatari gravino sulla bilancia dei pagamenti in misura minore che non quella praticata mediante il prestito bancario.

Tenuto presente che il sistema di voto viene ad essere proporzionale, le sottoscrizioni iniziali sono state: per gli Stati Uniti, la quota maggiore, dollari 320.090.000, per il Regno Unito dollari 131.140.000, mentre la quota per l'Italia ammonta a dollari 18.160.000. Il sistema di voto è quello adottato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e risponde ad un coefficiente fisso di 500 voti più un voto per ogni 5.000 dollari di capitale sottoscritto.

Come è noto, circa i termini e le forme dei finanziamenti, l'I.D.A. si ispira ai programmi di sviluppo dei Paesi interessati con concetti ben diversi dalle normali operazioni bancarie di finanziamento, sia per la durata che per il tasso di interesse.

La proposta di fornire all'I.D.A. delle nuove risorse addizionali è stata formulata nel settembre del 1962 nella riunione dei Governatori degli Istituti di Bretton Woods (F.M.I. - B.I.R.S. - I.D.A. - I.F.C.) e fu oggetto di particolare ed attento esame da parte dei cinque Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Germania Occidentale, Francia ed Italia. Il contributo venne fissato nella misura di 750.000.000 di dollari a partire dall'anno 1965 e per un periodo triennale. Lo sforzo collettivo, nel corso di vari incontri, venne definito

dai 17 Paesi interessati nella misura proporzionale per ciascun d'essi che va dai 312 milioni di dollari per gli Stati Uniti, ai 96,60 milioni per il Regno Unito, ai 41,25 per il Giappone, ai 30 milioni di dollari per l'Italia e così via dicendo fino a raggiungere i 750 milioni di dollari convenuti per i diciassette Paesi.

In argomento è bene precisare che il contributo addizionale oggetto del presente disegno di legge non comporterà l'attribuzione di voti addizionali.

Fatta questa premessa di carattere generale, si richiama la particolare attenzione degli onorevoli senatori in ordine al problema di fondo che, come detto in inizio, è quello degli aiuti ai Paesi sottosviluppati.

L'esistenza di uno squilibrio fra Paesi industrializzati e quelli sottosviluppati è un fatto certamente non nuovo; ma è solo in questo dopo guerra che questi ultimi Paesi hanno preso coscienza del loro stato, manifestando la piena aspirazione a migliori condizioni di vita.

Per ragioni prima ancora morali che politiche, un Governo democratico non può respingere sul piano internazionale quelle istanze di più alta giustizia sociale che esso riconosce valide nel campo interno. D'altra parte, l'equilibrio politico del mondo di domani dipende in massima parte dalla soluzione dei problemi posti dall'esistenza del sottosviluppo in una così grande parte del globo. Solo quando i Paesi in via di sviluppo, in virtù del loro stesso sforzo oltre che dell'aiuto esterno, si saranno decisamente incamminati sulla via del progresso economico e sociale, solo allora essi potranno esprimere una voce veramente indipendente ed autonoma sullo scacchiere mondiale. È nostro auspicio e fermo convincimento che tale cammino sarà sempre più quello che conduce alla democrazia ed alla libertà.

L'Italia ha un particolare ruolo da svolgere in tale politica. Il nostro Paese ha una visione dei problemi dello sviluppo che scaturiscono non dallo studio teorico ma dall'esperienza che ha direttamente vissuto in questi anni di intensi sforzi intesi ad elevare il livello di vita delle popolazioni del meridione mediante una ristrutturazione della

economia della regione e non lasciandosi attrarre da facili soluzioni contingenti. In realtà, portiamo l'esempio di un Paese che si è avviato verso il miglioramento costante del suo tenore di vita e che si adopera a risolvere i persistenti squilibri territoriali, settoriali e sociali con mezzi che possono essere adottati da altri Paesi che più ne soffrono.

Ma il nostro Paese non si limita ad una comprensione sul piano psicologico. Esso estende infatti la sua solidarietà sul piano concreto ed operativo, pur con le limitazioni derivanti dalla scarsità dei propri mezzi e dalla necessità di considerare in primo luogo i problemi del sottosviluppo interno.

Nel settore degli aiuti bilaterali — mi limito a citare le più recenti cifre e cioè quelle relative al 1964 — abbiamo fornito ai Paesi in via di sviluppo un volume globale di risorse, al netto dei rimborsi, di 140 miliardi di lire. Tale somma si ripartisce come segue: doni per 13 miliardi di lire, di cui 4 miliardi alla Somalia; prestiti pubblici per 24 miliardi, che interessano principalmente la Jugoslavia, l'Egitto, l'Argentina, il Brasile, la Nigeria e la Somalia; prestiti privati ed investimenti diretti per 36 miliardi, che interessano in particolare la Spagna, la Liberia, la Libia, la Nigeria, la Tunisia, il Cile ed il Messico; crediti privati all'esportazione garantiti dallo Stato, per 67 miliardi, verso un gran numero di Paesi e segnatamente Jugoslavia, Congo, Nigeria, Argentina, Panama.

La nostra azione non si è limitata al settore bilaterale ma si è sviluppata, in maniera sempre più organica, anche nel settore degli aiuti multilaterali. Tali aiuti multilaterali rappresentano una bassa percentuale (circa il 10 per cento) sul totale delle risorse finanziarie affluite dall'esterno ai Paesi sottosviluppati. Ciò nonostante, grande è la loro importanza sullo scacchiere mondiale. Ed è su questo punto che si innesta direttamente il discorso sulla nostra partecipazione all'aumento di un contributo addizionale all'I.D.A.

Sta di fatto che già nel 1945, allorché le nostre città mostravano i segni recenti delle devastazioni belliche, si è affermato con la costituzione della Banca Mondiale un nuovo concetto, una nuova esigenza di « socialità internazionale ».

Le economie semidistrutte dal conflitto, e l'Italia è un caso eloquente, trovarono allora pronta rispondenza negli organismi della Banca mondiale allo scopo di impostare una vigorosa azione di ricostruzione e di rilancio produttivo.

Ma, già all'inizio degli anni '50, allorché grazie anche agli aiuti del piano Marshall l'economia europea diede chiari segni di ripresa, si manifestò in tutta la sua spaventosa ampiezza un nuovo problema e cioè quello degli aiuti ai Paesi sottosviluppati. Fu allora che si rese necessario impostare un duplice programma e cioè quello della assistenza tecnica e dei finanziamenti a condizioni di particolare favore.

Alla prima esigenza si cercò di far fronte, sia pure in parte, con gli organismi creati dall'ONU e cioè il Programma ampliato di assistenza tecnica (anno 1950) ed il Fondo speciale delle Nazioni Unite (anno 1958).

Alla seconda esigenza si cercò di corrispondere mediante la creazione della Banca internazionale di sviluppo, il cui atto di nascita risale al dicembre 1959, e dell'IDA, la cui istituzione, come detto, trova il suo atto di nascita nel 1960.

Ecco quindi un quadro di insieme che è venuto man mano ad assumere più precisi contorni in questi ultimi anni: organismi speciali dell'ONU nel campo dell'assistenza tecnica; organismi finanziari (Banca mondiale, IDA, Banca interamericana di sviluppo, Fondo della CEE per i Paesi africani associati) nei settori dei finanziamenti internazionali.

Si è così affermato, in concreto, quel concetto di « socialità internazionale » cui abbiamo fatto cenno più sopra. Tale concetto si è imperniato sulla costituzione di appositi organismi internazionali ai quali è stato demandato il compito di promuovere lo sviluppo economico sul piano mondiale al di sopra di contingenti rapporti bilaterali fra nazione e nazione, in modo cioè da servire una finalità internazionale a largo raggio.

Tali organismi internazionali non interferiscono in alcun modo nella sfera di azione propriamente politica dei Paesi beneficiari e sono quindi in grado di esercitare uno

stretto controllo sull'impiego dei fondi erogati. Essi sono quindi al servizio di una operante cooperazione internazionale, di cui vengono a giovare entrambe le categorie di Paesi e cioè sia quelli industriali sia quelli in via di sviluppo.

L'Italia ha dato il suo apporto a tali organismi, sia partecipando alle relative sottoscrizioni ed emissioni obbligazionarie, sia assumendo un ruolo di primo piano nell'azione da essi impostata.

Mi limito a ricordare che nel 1962 l'Italia ha sottoscritto obbligazioni della Banca mondiale e della Banca interamericana di sviluppo per complessivi 27 miliardi e che si è impegnata a contribuire, nella misura di 62,5 miliardi di lire, al rinnovo del Fondo CEE per i Paesi africani associati.

Vorrei ora puntualizzare i principali aspetti che stanno a giustificare la nostra partecipazione all'aumento del contributo all'IDA.

In primo luogo, l'IDA si trova ad assolvere compiti nuovi che non possono, per ragioni istituzionali, essere svolti dalla Banca mondiale. La Banca mondiale deve provvedersi di fondi sui principali mercati dei capitali. Ciò richiede che i prestiti di tale organismo (concentrati prevalentemente nel settore idroelettrico e in quello dei trasporti) siano erogati a una durata media di 15 anni e ad un tasso del 5,50 per cento. Ora, la situazione di un gran numero di Paesi in via di sviluppo che attraversano la delicata fase del decollo economico richiede un particolare tipo di aiuto per il settore delle infrastrutture, (agricoltura, risorse energetiche, scuole materne, di qualificazione, di istruzione in genere eccetera) e cioè prestiti a lungo termine (40-50 anni) ed a tasso di interesse pressochè nominale. A ciò provvede l'IDA, i cui fondi non sono prelevati dal mercato dei capitali ma sono costituiti da sottoscrizioni dei Paesi membri. Anche ad evitare distorsioni della concorrenza internazionale, sembra auspicabile che tale tipo di prestiti sia concesso in misura sempre maggiore attraverso gli organismi finanziari internazionali.

In secondo luogo, l'IDA — al pari della banca mondiale — imposta la sua azione sul concetto della libera competizione internazionale. Da tale sistema l'Italia ha tratto

notevole giovamento in quanto, attraverso i finanziamenti di siffatti organismi, abbiamo potuto realizzare un crescente volume di esportazioni di prodotti e servizi finanziati con fondi multilaterali. Basta citare, ad esempio, i grandi lavori, in Africa, di Kariba, di Roseires, del Niger.

In terzo luogo, vi sono alcuni progetti di vaste dimensioni nei Paesi in via di sviluppo alla cui realizzazione possiamo partecipare soltanto qualora una parte del finanziamento sia assicurato da organismi internazionali, come l'IDA e la Banca mondiale, che assumono la funzione di vero e proprio « catalizzatore » di energie e forze convergenti.

In altri termini, ciò che da soli non riusciamo a fare, possiamo realizzare se il nostro sforzo si inserisce nell'ambito di consorzi e di gruppi di coordinamento di cui fanno parte anche organismi internazionali ed altri Paesi finanziatori.

L'IDA ha accresciuto progressivamente i suoi interventi, i quali hanno raggiunto una cifra *record* di 283 milioni di dollari nel corso dell'esercizio finanziario 1964. Si è così reso necessario provvedere ad un aumento dei fondi di dotazione di tale organismo. In caso contrario, esso si sarebbe trovato nella pratica impossibilità di assumere nuovi impegni. Ciò avrebbe prodotto effetti molto sfavorevoli in alcuni Paesi ove l'IDA svolge un ruolo di primo piano, come nel caso dei Consorzi per l'India, il Pakistan, la Turchia eccetera.

Onorevoli colleghi, occorre che anche l'Italia, al pari degli altri Paesi occidentali, dia sollecita e formale esecuzione all'impegno preso. Circa gli oneri a carico del nostro bilancio, è da rilevare che la loro incidenza non si verificherà prima dell'esercizio finanziario 1966 a totale carico del Tesoro.

La 5ª Commissione, nell'esprimere il suo parere favorevole, faceva tuttavia rilevare la necessità di integrare gli articoli di legge con un successivo, l'articolo 4, che viene riportato integralmente come suggerito, e che autorizza, fino ad un ammontare massimo di lire 7 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2.

Dopo quanto sopra esposto, voglio auspicare il benevolo accoglimento del disegno di legge col voto unanime del Senato, certi, tutti, di aver compiuto un atto di « socialità internazionale » nel doveroso compito di aiutare i Paesi in via di sviluppo. Ragioni morali, ancor prima che motivi di politica generale, ci inducono ad auspicare una rapida

approvazione del disegno di legge in sede parlamentare. Vorrei terminare richiamando il pronunciamento di Kennedy al Congresso americano: « Se una società libera non può aiutare i molti che sono poveri, essa non può nemmeno salvare i pochi che sono ricchi ».

MORINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 30 milioni, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1965.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi e 750 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 7.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.